



REGOLAMENTO DELLE PRESTAZIONI 2026

E.N.BI.FORM. | ENTE NAZIONALE BILATERALE E ORGANISMO PARITETICO PER LA FORMAZIONE
www.enbiform.it

REGOLAMENTO DELLE PRESTAZIONI

in vigore dal 01/03/2026

Titolo I - Regolamento generale	3
Art. 1 – Premessa.....	3
Art. 2 – Definizione delle prestazioni.....	3
Art. 3 – Beneficiari	3
Art. 4 – Modalità di adesione e di richiesta delle prestazioni	4
Art. 5 – Modalità di valutazione delle richieste.....	4
Art. 6 – Regole di accesso alle prestazioni e limiti annuali	5
Art. 7 – Risorse disponibili e criteri di priorità.....	5
Art. 8 – Soglia minima di rimborso	6
Art. 9 – Cumulabilità delle prestazioni e dei contributi.....	6
Art. 10 – Modalità di erogazione delle prestazioni.....	6
Art. 11 – Controlli e verifiche	6
Art. 12 – Decadenza dal beneficio e recupero delle somme	7
Art. 13 – Disposizioni finali e rinvii.....	7
Titolo II – Prestazioni a favore dei Lavoratori	8
Art. 14 – Formazione personale	8
Art. 15 – Sostegno alla natalità	9
Art. 16 – Sostegno alla disabilità.....	10
Art. 17 – Libri di testo scolastici e universitari	11
Art. 18 – Asilo nido e scuola dell’infanzia.....	12
Art. 19 – Centri estivi	13
Art. 20 – Attività sportive e culturali.....	14
Art. 21 – Trasporto pubblico	15
Art. 22 – Lenti per occhiali.....	16
Titolo III – Prestazioni a favore delle Imprese	17
Art. 23 – Formazione aziendale.....	17
Art. 24 – Visite mediche e sorveglianza sanitaria	18
Art. 25 – DVR, HACCP e certificazioni	19
Art. 26 – Defibrillatori	20
Art. 27 – Divise di lavoro	21
Art. 28 – Qualifica apprendistato.....	22
ALLEGATO 1	23

Titolo I - Regolamento generale

Art. 1 - Premessa

Il presente Regolamento definisce modalità, requisiti e massimali per l'erogazione delle prestazioni di welfare bilaterale e dei servizi rivolti ai lavoratori e alle imprese iscritte a E.N.Bi.Form.

Il Regolamento sostituisce integralmente ogni precedente versione e si applica esclusivamente alle richieste di prestazione presentate a decorrere dal **1° marzo 2026**.

Art. 2 - Definizione delle prestazioni

Ogni anno il Consiglio Direttivo di E.N.Bi.Form. delibera l'elenco delle prestazioni erogabili, definendone per ciascuna:

- i requisiti di accesso;
- le modalità di richiesta;
- i massimali economici riconoscibili.

L'elenco aggiornato delle prestazioni è riportato nell'**Allegato 1**, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.

Le prestazioni deliberate restano in vigore fino a nuova e diversa deliberazione del Consiglio Direttivo.

Art. 3 - Beneficiari

Possono accedere alle prestazioni previste dal presente Regolamento:

- le **aziende** iscritte a E.N.Bi.Form. e in regola con i versamenti contributivi;
- i **lavoratori**, nonché i **titolari e i soci** delle aziende aderenti.

Per l'ottenimento delle prestazioni è necessario che il richiedente risulti iscritto a E.N.Bi.Form. **da almeno 12 mesi** e in regola con i versamenti contributivi.

Deroghe al requisito dei 12 mesi

In deroga a quanto sopra, possono accedere alle prestazioni anche soggetti iscritti da meno di 12 mesi, purché ricorra **una delle seguenti condizioni**:

- aziende con carattere di **stagionalità** che abbiano effettuato versamenti contributivi per almeno **9 mesi negli ultimi 18 mesi**, calcolati a partire dalla data di presentazione della richiesta;
 - aziende costituite da meno di **6 mesi** e nate da operazioni di **fusione, scissione o trasformazione** di imprese già iscritte a E.N.Bi.Form. da almeno 12 mesi e in regola con i versamenti.
-

Cambio di datore di lavoro

Nel caso in cui il lavoratore richiedente abbia cambiato datore di lavoro **da meno di 6 mesi**, l'accesso alle prestazioni è subordinato alla presenza **congiunta** di tutte le seguenti condizioni:

- l'azienda presso la quale il lavoratore era precedentemente impiegato risultava iscritta a E.N.Bi.Form. ed in regola con i versamenti;
-

- il lavoratore risulta iscritto a E.N.Bi.Form. da almeno **12 mesi complessivi**, calcolati cumulando i versamenti relativi ai precedenti rapporti di lavoro.

Art. 4 – Modalità di adesione e di richiesta delle prestazioni

Per aderire a E.N.Bi.Form. è necessario:

- presentare formale richiesta di adesione tramite la procedura telematica disponibile sul sito internet www.enbiform.it;
- versare mensilmente la contribuzione dovuta con una delle seguenti modalità:
 - mediante modello **F24**, indicando nella causale contributo il codice **TG15**;
 - mediante **bonifico bancario** intestato a E.N.Bi.Form.
IBAN: **IT11 I062 3075 0800 0005 6955 068**
indicando nella causale:
 - il codice fiscale dell'azienda;
 - il periodo di riferimento del versamento;
 - il numero dei lavoratori per i quali viene effettuato il versamento.

Nei periodi di **aspettativa non retribuita** e nei periodi di **mobilità**, non è dovuto il versamento della contribuzione.

Resta fermo l'obbligo contributivo nei periodi di **cassa integrazione**.

Richiesta delle prestazioni

Per accedere alle prestazioni è necessario presentare formale richiesta tramite l'apposita procedura telematica, allegando **tutta la documentazione giustificativa prevista** dalla singola istanza.

Non sono ammesse richieste presentate:

- su modulistica diversa o obsoleta;
- incomplete;
- con documentazione allegata discordante o illeggibile.

E.N.Bi.Form. si riserva la facoltà di richiedere documentazione integrativa, che dovrà essere prodotta entro il termine indicato nella richiesta. Decorso inutilmente tale termine, la domanda sarà **rigettata**.

Art. 5 – Modalità di valutazione delle richieste

Le richieste di prestazione presentate ai sensi del presente Regolamento sono sottoposte a istruttoria da parte di E.N.Bi.Form., che ne verifica:

- il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti;
- la completezza, coerenza e regolarità della documentazione prodotta;
- la conformità delle spese sostenute alle finalità della prestazione richiesta.

Le richieste sono esaminate secondo il **principio dello sportello**, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione, salvo quanto previsto dal successivo articolo in materia di disponibilità delle risorse e criteri di priorità.

Art. 6 – Regole di accesso alle prestazioni e limiti annuali

A decorrere dal **1° gennaio 2026**, l'accesso alle prestazioni di welfare bilaterale è disciplinato secondo **criteri distinti per lavoratori e imprese**, come di seguito specificato.

Accesso alle prestazioni da parte dei lavoratori

Il lavoratore che possiede i requisiti di anzianità contributiva previsti dal presente Regolamento può **richiedere una sola prestazione per ciascun anno solare**, indipendentemente dalla tipologia di prestazione scelta.

Il massimale economico riconoscibile per la singola prestazione è quello indicato nell'**Allegato 1**.

Non è consentito al lavoratore presentare, nel medesimo anno solare, richieste per più prestazioni, anche qualora i relativi massimali non risultino interamente utilizzati.

Accesso alle prestazioni da parte delle imprese

L'impresa che possiede i requisiti di anzianità contributiva previsti dal presente Regolamento può richiedere **una o più prestazioni nel corso del medesimo anno solare**, entro il **plafond economico annuo complessivo** di seguito indicato:

- **€ 400,00** per imprese con **fino a 50 dipendenti**;
- **€ 800,00** per imprese con **oltre 50 dipendenti**.

Il numero dei dipendenti è determinato con riferimento all'organico in forza alla data di presentazione della prima richiesta dell'anno.

Il plafond annuo è cumulabile tra più prestazioni, fino al suo esaurimento.

Non è ammesso il riporto delle somme non utilizzate agli anni successivi.

Regole generali di rimborso

In nessun caso il contributo riconosciuto può eccedere:

- il massimale previsto per la singola prestazione indicato nell'**Allegato 1**;
- l'importo della spesa effettivamente sostenuta e documentata.

Art. 7 – Risorse disponibili e criteri di priorità

Le prestazioni disciplinate dal presente Regolamento sono erogate nei limiti delle risorse economiche annualmente stanziata da E.N.Bi.Form.

Qualora le richieste ammissibili eccedano le risorse disponibili, l'Ente potrà stabilire criteri di priorità e, ove necessario, procedere alla formazione di una graduatoria, tenendo conto, in via esemplificativa e non esaustiva, dei seguenti elementi:

- minore utilizzo delle prestazioni negli anni precedenti;
- maggiore anzianità di iscrizione a E.N.Bi.Form.;
- continuità e regolarità contributiva;
- condizioni economiche del richiedente;

- eventi di particolare rilevanza sociale o personale.

Le richieste non accolte per esaurimento delle risorse potranno essere prese in considerazione in caso di successiva disponibilità di risorse residue, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

Art. 8 – Soglia minima di rimborso

Le prestazioni previste dal presente Regolamento sono riconosciute esclusivamente a rimborso di spese effettivamente sostenute e documentate.

Non sono ammesse a rimborso le richieste il cui importo complessivo risulti **inferiore alla soglia minima** stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo di E.N.Bi.Form. e indicata nell'Allegato 1.

La soglia minima di rimborso si applica a ciascuna richiesta di prestazione e non può essere raggiunta mediante l'accorpamento di più spese riferite a prestazioni diverse.

Art. 9 – Cumulabilità delle prestazioni e dei contributi

Le prestazioni erogate da E.N.Bi.Form. **non sono cumulabili**, sul medesimo costo, con altri contributi, rimborsi o agevolazioni concessi da E.N.Bi.Form. stessa o da altri enti, fondi o istituzioni, pubbliche o private, salvo diversa ed espressa previsione.

Il richiedente è tenuto a dichiarare, sotto la propria responsabilità, l'eventuale percezione di altri contributi riferiti alle medesime spese oggetto di rimborso.

In caso di cumulo non consentito o di dichiarazioni non veritiere, E.N.Bi.Form. procederà alla **revoca del contributo** e al recupero delle somme indebitamente erogate, fatto salvo ogni ulteriore diritto dell'Ente.

Art. 10 – Modalità di erogazione delle prestazioni

L'erogazione delle prestazioni è subordinata alla verifica della regolarità contributiva del richiedente alla data di liquidazione e avviene esclusivamente a seguito di istruttoria positiva e nei limiti delle risorse disponibili.

Il contributo è erogato mediante **bonifico bancario** intestato al soggetto beneficiario indicato nella domanda, utilizzando le coordinate fornite dal richiedente in sede di presentazione dell'istanza.

E.N.Bi.Form. non risponde di eventuali ritardi o mancati accrediti dovuti a dati bancari errati o incompleti comunicati dal beneficiario.

Art. 11 – Controlli e verifiche

E.N.Bi.Form. si riserva la facoltà di effettuare **controlli e verifiche**, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti e sulla documentazione prodotta a supporto delle richieste di prestazione.

I controlli possono riguardare, a titolo esemplificativo:

- la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi di accesso;

- la conformità delle spese sostenute alle finalità della prestazione;
- la regolarità e tracciabilità dei pagamenti effettuati.

Il richiedente è tenuto a collaborare alle attività di verifica, fornendo eventuale documentazione integrativa richiesta dall'Ente entro i termini indicati.

Art. 12 – Decadenza dal beneficio e recupero delle somme

Qualora, a seguito dei controlli effettuati, emerge la mancanza dei requisiti previsti dal presente Regolamento o la non conformità delle spese oggetto di rimborso, il beneficiario decade dal diritto alla prestazione.

In caso di dichiarazioni non veritiere, documentazione irregolare o utilizzo non conforme del contributo, E.N.Bi.Form. procederà alla **revoca della prestazione** e al **recupero delle somme indebitamente erogate**, fatto salvo ogni ulteriore diritto dell'Ente.

La decadenza dal beneficio può comportare, nei casi più gravi, l'esclusione temporanea o definitiva dall'accesso alle prestazioni future, secondo quanto stabilito dagli organi competenti dell'Ente.

Art. 13 – Disposizioni finali e rinvii

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia allo Statuto di E.N.Bi.Form. e alle deliberazioni assunte dagli organi competenti.

E.N.Bi.Form. si riserva la facoltà di modificare, integrare o aggiornare il presente Regolamento, dandone adeguata comunicazione agli iscritti mediante pubblicazione sul sito istituzionale.

Il presente Regolamento entra in vigore il **1° marzo 2026** e si applica alle richieste di prestazione presentate a decorrere da tale data.

Titolo II – Prestazioni a favore dei Lavoratori

Art. 14 – Formazione personale

La prestazione consiste nel rimborso delle spese sostenute dal lavoratore per percorsi di formazione personale, finalizzati all'accrescimento delle competenze culturali, professionali o specialistiche, incluse le rette universitarie.

Beneficiari

Possono accedere alla prestazione i lavoratori iscritti a E.N.Bi.Form. che, alla data di presentazione della domanda, risultino in possesso dei requisiti di anzianità contributiva previsti dal Titolo I del presente Regolamento.

Requisiti di accesso

La prestazione è riconosciuta nel rispetto della regola generale secondo cui il lavoratore può richiedere **una sola prestazione per anno solare**, indipendentemente dalla tipologia prescelta.

Spese ammissibili

Sono considerate ammissibili, nei limiti del massimale economico indicato nell'Allegato 1:

- rette universitarie relative a corsi di laurea triennale, magistrale o a ciclo unico;
- corsi di formazione individuale erogati da enti pubblici o privati;
- percorsi formativi finalizzati all'aggiornamento, alla riqualificazione o allo sviluppo professionale.

Spese non ammissibili

Non sono ammesse a rimborso:

- spese relative a formazione interna aziendale;
- corsi privi di attestazione o non riconducibili a un percorso formativo strutturato;
- acquisto di libri, materiali didattici o strumenti non inclusi nella retta o nel costo del corso.

Documentazione richiesta

La richiesta deve essere corredata da:

- fattura o ricevuta intestata al lavoratore;
- attestazione di iscrizione al corso o all'università;
- documentazione attestante l'avvenuto pagamento con modalità tracciabile.

Trattamento fiscale

La prestazione è erogata nel rispetto della normativa fiscale vigente ed è qualificata come intervento di natura formativa. Essa non costituisce reddito di lavoro dipendente e non è soggetta a ritenuta fiscale.

Art. 15 – Sostegno alla natalità

La prestazione consiste nel rimborso delle spese documentate sostenute dal lavoratore in occasione della nascita o dell'adozione di un figlio.

Beneficiari

Possono accedere alla prestazione i lavoratori iscritti a E.N.Bi.Form. che, alla data di presentazione della domanda, risultino in possesso dei requisiti di anzianità contributiva previsti dal Titolo I.

La richiesta può essere presentata da uno solo dei genitori iscritti, per il medesimo evento.

Requisiti di accesso

- La prestazione è riconosciuta nel rispetto della regola generale secondo cui il lavoratore può richiedere **una sola prestazione per anno solare**.
- Le spese devono essere riferite a un evento (nascita o adozione) verificatosi nell'anno solare in corso o nei dodici mesi precedenti la richiesta.

Spese ammissibili

Sono considerate ammissibili, entro il massimale indicato nell'Allegato 1, esclusivamente le seguenti spese documentate:

- spese sanitarie connesse alla gravidanza, al parto o alle cure post-natali;
- acquisto di beni prima infanzia (lettino, passeggino, seggiolino auto, dispositivi per la sicurezza del neonato);
- visite pediatriche e prestazioni specialistiche riferite al primo anno di vita.

Spese non ammissibili

Non sono ammesse a rimborso:

- somme forfettarie non documentate;
- acquisti di beni non specificamente destinati alla prima infanzia;
- spese generiche per mantenimento del minore;
- spese già oggetto di rimborso da parte di altri enti/istituti.

Documentazione richiesta

La richiesta deve essere corredata da:

- certificato di nascita o documentazione attestante l'adozione;
- fatture o ricevute intestate al lavoratore;
- documentazione attestante l'avvenuto pagamento con modalità tracciabile.

Trattamento fiscale

La prestazione è qualificata come intervento di natura assistenziale e sociale ed è erogata a rimborso di spese documentate. Non concorre alla formazione del reddito del lavoratore, nel rispetto della normativa fiscale vigente.

Art. 16 – Sostegno alla disabilità

La prestazione consiste nel rimborso delle spese documentate sostenute dal lavoratore **per sé o per un familiare fiscalmente a carico in condizione di disabilità certificata**.

Beneficiari

Possono accedere alla prestazione i lavoratori iscritti a E.N.Bi.Form. in possesso dei requisiti di anzianità contributiva previsti dal Titolo I.

Requisiti di accesso

- La prestazione è riconosciuta nel rispetto della regola generale di **una sola prestazione per anno solare**.
- La condizione di disabilità deve risultare da certificazione rilasciata ai sensi della normativa vigente.

Spese ammissibili

Sono considerate ammissibili, entro il massimale indicato nell'Allegato 1, esclusivamente le seguenti spese documentate:

- terapie riabilitative e trattamenti specialistici;
- prestazioni sanitarie non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale;
- acquisto di ausili tecnici o dispositivi medici;
- servizi di assistenza specialistica domiciliare;
- trasporto assistito per finalità terapeutiche.

10

Spese non ammissibili

Non sono ammesse a rimborso:

- spese generiche di mantenimento;
- interventi edilizi o ristrutturazioni domestiche;
- acquisti non direttamente correlati alla condizione certificata;
- somme forfettarie non documentate.

Documentazione richiesta

La richiesta deve essere corredata da:

- certificazione di disabilità;
- fatture o ricevute intestate al lavoratore;
- prova del pagamento con modalità tracciabile.

Trattamento fiscale

La prestazione è qualificata come intervento di natura assistenziale erogato a rimborso di spese documentate e non concorre alla formazione del reddito del lavoratore.

Art. 17 – Libri di testo scolastici e universitari

La prestazione consiste nel rimborso delle spese sostenute per l'acquisto di **libri di testo obbligatori** necessari alla frequenza di percorsi di istruzione scolastica o universitaria.

Beneficiari

Possono accedere alla prestazione i lavoratori iscritti a E.N.Bi.Form. che, alla data di presentazione della domanda, risultino in possesso dei requisiti di anzianità contributiva previsti dal Titolo I del presente Regolamento.

La prestazione può essere richiesta:

- per i **figli fiscalmente a carico** del lavoratore;
- dal **lavoratore medesimo**, qualora iscritto a un corso di istruzione universitaria.

Requisiti di accesso

La prestazione è riconosciuta nel rispetto della regola generale secondo cui il lavoratore può richiedere **una sola prestazione per anno solare**, indipendentemente dalla tipologia prescelta.

Spese ammissibili

Sono considerate ammissibili, nei limiti del massimale economico indicato nell'Allegato 1:

- libri di testo obbligatori per la scuola primaria e secondaria;
- libri di testo obbligatori per corsi universitari;
- libri nuovi, usati o in formato digitale (e-book).

Le spese devono essere riferite all'anno scolastico o accademico in corso al momento della richiesta.

Spese non ammissibili

Non sono ammesse a rimborso:

- spese per materiale parascolastico o di cancelleria;
- dispense, appunti, fotocopie;
- libri non espressamente indicati come obbligatori dal percorso di studio.

Documentazione richiesta

La richiesta deve essere corredata da:

- fattura o ricevuta intestata al lavoratore;
- elenco dei libri acquistati;
- attestazione di iscrizione scolastica o universitaria.

Trattamento fiscale

La prestazione è erogata nel rispetto della normativa fiscale vigente ed è qualificata come intervento di natura educativa. Essa non concorre alla formazione del reddito del lavoratore.

Art. 18 – Asilo nido e scuola dell’infanzia

La prestazione consiste nel rimborso delle spese sostenute per la frequenza di **asili nido e scuole dell’infanzia** da parte dei figli fiscalmente a carico del lavoratore.

Beneficiari

Possono accedere alla prestazione i lavoratori iscritti a E.N.Bi.Form. che, alla data di presentazione della domanda, risultino in possesso dei requisiti di anzianità contributiva previsti dal Titolo I.

Requisiti di accesso

La prestazione è riconosciuta nel rispetto della regola generale secondo cui il lavoratore può richiedere **una sola prestazione per anno solare**.

Qualora entrambi i genitori risultino iscritti a E.N.Bi.Form., la prestazione può essere richiesta **da uno solo di essi**, per il medesimo anno solare.

Spese ammissibili

Sono considerate ammissibili, nei limiti del massimale economico indicato nell’Allegato 1:

- rette di iscrizione e frequenza di asili nido pubblici o privati;
- rette di iscrizione e frequenza di scuole dell’infanzia.

12

Spese non ammissibili

Non sono ammesse a rimborso:

- spese per servizi accessori non inclusi nella retta principale;
- spese di trasporto;
- attività extrascolastiche non direttamente connesse alla frequenza del servizio educativo.

Documentazione richiesta

La richiesta deve essere corredata da:

- fattura o ricevuta intestata al lavoratore o al genitore richiedente;
- attestazione di iscrizione del minore alla struttura;
- documentazione attestante l’avvenuto pagamento con modalità tracciabile.

Trattamento fiscale

La prestazione è erogata nel rispetto della normativa fiscale vigente ed è qualificata come intervento di natura educativa e sociale. Essa non concorre alla formazione del reddito del lavoratore.

Art. 19 – Centri estivi

La prestazione consiste nel rimborso delle spese sostenute per la partecipazione dei figli fiscalmente a carico del lavoratore a **centri estivi** organizzati da enti, associazioni o strutture educative accreditate.

Beneficiari

Possono accedere alla prestazione i lavoratori iscritti a E.N.Bi.Form. che, alla data di presentazione della domanda, risultino in possesso dei requisiti di anzianità contributiva previsti dal Titolo I.

Requisiti di accesso

La prestazione è riconosciuta nel rispetto della regola generale secondo cui il lavoratore può richiedere **una sola prestazione per anno solare**.

Nel caso in cui entrambi i genitori risultino iscritti a E.N.Bi.Form., la prestazione può essere richiesta **da uno solo di essi** per il medesimo anno solare.

Spese ammissibili

Sono considerate ammissibili, nei limiti del massimale economico indicato nell'Allegato 1:

- quote di iscrizione a centri estivi organizzati da enti pubblici o privati;
- programmi ricreativi, sportivi o socio-educativi inclusi nell'attività del centro estivo.

13

Spese non ammissibili

Non sono ammesse a rimborso:

- spese di trasporto o trasferimenti;
- pasti, mensa o buoni pasto;
- attività extra non incluse nel programma del centro estivo;
- acquisto di attrezzature sportive o materiali personali.

Documentazione richiesta

La richiesta deve essere corredata da:

- fattura o ricevuta intestata al lavoratore o al genitore richiedente;
- descrizione del servizio educativo/ricreativo offerto dal centro estivo;
- prova dell'avvenuto pagamento con modalità tracciabile.

Trattamento fiscale

La prestazione è qualificata come intervento a finalità socio-educativa e non concorre alla formazione del reddito del lavoratore.

Art. 20 – Attività sportive e culturali

La prestazione consiste nel rimborso delle spese sostenute dal lavoratore o dai suoi figli fiscalmente a carico per **attività sportive o culturali** promosse da enti, associazioni o strutture qualificate.

Beneficiari

Possono accedere alla prestazione i lavoratori iscritti a E.N.Bi.Form. che, alla data di presentazione della domanda, risultino in possesso dei requisiti di anzianità contributiva previsti dal presente Regolamento.

Requisiti di accesso

La prestazione è riconosciuta nel rispetto della regola generale secondo cui il lavoratore può richiedere **una sola prestazione per anno solare**.

Spese ammissibili

Sono considerate ammissibili, nei limiti del massimale economico indicato nell'Allegato 1:

- iscrizioni a corsi sportivi (nuoto, calcio, danza, arti marziali, ecc.);
- attività motorie e ricreative presso associazioni sportive dilettantistiche;
- attività culturali quali corsi di musica, teatro, arti figurative, lingue straniere.

Spese non ammissibili

Non sono ammesse a rimborso:

- acquisto di abbigliamento o attrezzature sportive;
- abbonamenti a palestre open o centri fitness non riconducibili a un corso o servizio strutturato;
- quote associative prive di attività formative o sportive effettive.

Documentazione richiesta

La richiesta deve essere corredata da:

- fattura o ricevuta intestata al lavoratore;
- attestazione o programma del corso frequentato;
- documentazione attestante l'avvenuto pagamento con modalità tracciabile.

Trattamento fiscale

La prestazione è erogata nel rispetto della normativa fiscale vigente ed è qualificata come intervento di natura sociale ed educativa. Essa non concorre alla formazione del reddito del lavoratore.

Art. 21 – Trasporto pubblico

La prestazione consiste nel rimborso delle spese sostenute dal lavoratore per l'acquisto di **abbonamenti al trasporto pubblico locale, regionale o interregionale**, utilizzati per esigenze di mobilità personale.

Beneficiari

Possono accedere alla prestazione i lavoratori iscritti a E.N.Bi.Form. che, alla data di presentazione della domanda, risultino in possesso dei requisiti di anzianità contributiva previsti dal Titolo I del presente Regolamento.

Requisiti di accesso

La prestazione è riconosciuta nel rispetto della regola generale secondo cui il lavoratore può richiedere **una sola prestazione per anno solare**, indipendentemente dalla tipologia prescelta.

Spese ammissibili

Sono considerate ammissibili, nei limiti del massimale economico indicato nell'Allegato 1:

- abbonamenti mensili, plurimensili o annuali a servizi di trasporto pubblico locale (autobus, tram, metropolitana);
- abbonamenti a servizi ferroviari regionali o interregionali;
- titoli di viaggio integrati che comprendano più mezzi di trasporto pubblico.

15

Spese non ammissibili

Non sono ammesse a rimborso:

- biglietti singoli o carnet di corse;
- spese per carburante, pedaggi o parcheggi;
- abbonamenti a servizi di trasporto privato o a piattaforme di mobilità individuale.

Documentazione richiesta

La richiesta deve essere corredata da:

- titolo di viaggio o abbonamento intestato al lavoratore;
- ricevuta o fattura comprovante l'acquisto;
- documentazione attestante l'avvenuto pagamento con modalità tracciabile.

Trattamento fiscale

La prestazione è qualificata come intervento di utilità sociale e non concorre alla formazione del reddito del lavoratore, nel rispetto della normativa fiscale vigente.

Art. 22 – Lenti per occhiali

La prestazione consiste nel rimborso delle spese sostenute dal lavoratore o dai suoi familiari fiscalmente a carico per l'acquisto di **lenti correttive per occhiali**, prescritte da un professionista sanitario abilitato.

Beneficiari

Possono accedere alla prestazione i lavoratori iscritti a E.N.Bi.Form. che, alla data di presentazione della domanda, risultino in possesso dei requisiti di anzianità contributiva previsti dal Titolo I.

Requisiti di accesso

La prestazione è riconosciuta nel rispetto della regola generale secondo cui il lavoratore può richiedere **una sola prestazione per anno solare**.

Spese ammissibili

Sono considerate ammissibili, nei limiti del massimale economico indicato nell'Allegato 1:

- lenti correttive graduate per occhiali da vista;
- lenti graduate speciali (ad esempio progressive), purché prescritte.

Spese non ammissibili

Non sono ammesse a rimborso:

- montature per occhiali;
- occhiali da sole non graduati;
- lenti a contatto;
- spese prive di prescrizione sanitaria.

Documentazione richiesta

La richiesta deve essere corredata da:

- fattura o ricevuta intestata al lavoratore;
- prescrizione rilasciata da medico o professionista abilitato;
- documentazione attestante l'avvenuto pagamento con modalità tracciabile.

Trattamento fiscale

La prestazione è qualificata come intervento a finalità sanitaria e non concorre alla formazione del reddito del lavoratore, nel rispetto della normativa fiscale vigente.

Titolo III – Prestazioni a favore delle Imprese

Art. 23 – Formazione aziendale

La prestazione consiste nel rimborso delle spese sostenute dall'impresa per la realizzazione di attività di formazione rivolte ai propri lavoratori.

Beneficiari

Possono accedere alla prestazione le imprese iscritte a E.N.Bi.Form. che, alla data di presentazione della domanda, risultino in possesso dei requisiti di anzianità contributiva previsti dal Titolo I.

Requisiti di accesso

La prestazione è riconosciuta nel rispetto del plafond annuo complessivo previsto per le imprese dal Titolo I, cumulabile con altre prestazioni aziendali fino al suo esaurimento.

Spese ammissibili

Sono considerate ammissibili, nei limiti del massimale economico indicato nell'Allegato 1:

- corsi di formazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente (es. sicurezza sul lavoro);
 - corsi di aggiornamento o riqualificazione professionale;
 - formazione specialistica erogata da enti accreditati o soggetti qualificati.
-

Spese non ammissibili

Non sono ammesse a rimborso:

- attività formative interne prive di documentazione formale;
 - consulenze non riconducibili a un percorso formativo strutturato;
 - spese relative a trasferte, vitto o alloggio dei partecipanti.
-

Massimale e periodicità

La prestazione è riconosciuta entro il massimale indicato nell'Allegato 1 e concorre al plafond annuo complessivo dell'impresa (400 € per imprese ≤50 dipendenti / 800 € per imprese >50 dipendenti).

Documentazione richiesta

La richiesta deve essere corredata da:

- fattura intestata all'impresa;
 - programma o descrizione del corso;
 - elenco dei partecipanti;
 - attestati di frequenza (ove previsti);
 - documentazione attestante il pagamento con modalità tracciabile.
-

Art. 24 – Visite mediche e sorveglianza sanitaria

La prestazione consiste nel rimborso delle spese sostenute dall'impresa per l'effettuazione delle visite mediche obbligatorie previste dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Beneficiari

Possono accedere alla prestazione le imprese iscritte a E.N.Bi.Form. che risultino in possesso dei requisiti di anzianità contributiva previsti dal Titolo I.

Requisiti di accesso

La prestazione è riconosciuta nel rispetto del plafond annuo complessivo previsto per le imprese e può essere cumulata con altre prestazioni aziendali fino al suo esaurimento.

Spese ammissibili

Sono considerate ammissibili, nei limiti del massimale economico indicato nell'Allegato 1:

- visite mediche periodiche e preventive;
- accertamenti sanitari obbligatori;
- prestazioni del medico competente connesse alla sorveglianza sanitaria.

Spese non ammissibili

Non sono ammesse a rimborso:

- visite mediche non obbligatorie;
- prestazioni sanitarie di natura privata non correlate alla normativa sulla sicurezza;
- consulenze generiche non riconducibili alla sorveglianza sanitaria.

Massimale e periodicità

La prestazione è riconosciuta entro il massimale indicato nell'Allegato 1 e concorre al plafond annuo complessivo dell'impresa.

Documentazione richiesta

La richiesta deve essere corredata da:

- fattura intestata all'impresa;
- documentazione attestante la natura obbligatoria delle prestazioni;
- elenco dei lavoratori sottoposti a visita;
- prova del pagamento con modalità tracciabile.

Art. 25 – DVR, HACCP e certificazioni

La prestazione consiste nel rimborso delle spese sostenute dall'impresa per la redazione, l'aggiornamento o l'implementazione di documentazione e sistemi obbligatori o volontari in materia di sicurezza, igiene e qualità aziendale.

Beneficiari

Possono accedere alla prestazione le imprese iscritte a E.N.Bi.Form. che, alla data di presentazione della domanda, risultino in possesso dei requisiti di anzianità contributiva previsti dal Titolo I.

Requisiti di accesso

La prestazione è riconosciuta nel rispetto del plafond annuo complessivo previsto per le imprese e può essere cumulata con altre prestazioni aziendali fino al suo esaurimento.

Spese ammissibili

Sono considerate ammissibili, nei limiti del massimale economico indicato nell'Allegato 1:

- redazione o aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
- predisposizione o aggiornamento di piani HACCP;
- costi sostenuti per il conseguimento o il mantenimento di certificazioni ISO o sistemi di gestione aziendale (es. qualità, ambiente, sicurezza).

19

Spese non ammissibili

Non sono ammesse a rimborso:

- consulenze generiche non riconducibili alla redazione o aggiornamento dei documenti sopra indicati;
- spese amministrative o costi di personale interno;
- sanzioni o ammende derivanti da inadempimenti normativi.

Massimale e periodicità

La prestazione è riconosciuta entro il massimale indicato nell'Allegato 1 e concorre al plafond annuo complessivo dell'impresa (400 € per imprese ≤50 dipendenti / 800 € per imprese >50 dipendenti).

Documentazione richiesta

La richiesta deve essere corredata da:

- fattura intestata all'impresa;
- copia del documento redatto o attestazione di avvenuto aggiornamento/certificazione;
- prova del pagamento con modalità tracciabile.

Art. 26 – Defibrillatori

La prestazione consiste nel rimborso delle spese sostenute dall'impresa per l'acquisto di **defibrillatori semiautomatici (DAE)** conformi alla normativa vigente.

Beneficiari

Possono accedere alla prestazione le imprese iscritte a E.N.Bi.Form. che risultino in possesso dei requisiti di anzianità contributiva previsti dal Titolo I.

Requisiti di accesso

La prestazione è riconosciuta nel rispetto del plafond annuo complessivo previsto per le imprese e può essere cumulata con altre prestazioni aziendali fino al suo esaurimento.

Spese ammissibili

Sono considerate ammissibili, nei limiti del massimale economico indicato nell'Allegato 1:

- acquisto di defibrillatori semiautomatici esterni (DAE);
- eventuali kit accessori obbligatori forniti contestualmente all'apparecchiatura.

Spese non ammissibili

Non sono ammesse a rimborso:

- spese di manutenzione ordinaria o straordinaria successive all'acquisto;
- corsi di formazione non direttamente connessi all'acquisto del dispositivo;
- dispositivi non conformi alla normativa vigente.

Massimale e periodicità

La prestazione è riconosciuta entro il massimale indicato nell'Allegato 1 e concorre al plafond annuo complessivo dell'impresa.

Documentazione richiesta

La richiesta deve essere corredata da:

- fattura intestata all'impresa;
- documentazione tecnica attestante la conformità del dispositivo;
- prova del pagamento con modalità tracciabile.

Art. 27 – Divise di lavoro

La prestazione consiste nel rimborso delle spese sostenute dall'impresa per l'acquisto di **divise o indumenti da lavoro** destinati ai propri dipendenti, ove previsti dalla normativa vigente o richiesti dall'organizzazione aziendale.

Beneficiari

Possono accedere alla prestazione le imprese iscritte a E.N.Bi.Form. che, alla data di presentazione della domanda, risultino in possesso dei requisiti di anzianità contributiva previsti dal Titolo I del presente Regolamento.

Requisiti di accesso

La prestazione è riconosciuta nel rispetto del plafond annuo complessivo previsto per le imprese e può essere cumulata con altre prestazioni aziendali fino al suo esaurimento.

Spese ammissibili

Sono considerate ammissibili, nei limiti del massimale economico indicato nell'Allegato 1:

- acquisto di divise da lavoro obbligatorie per legge o previste dal regolamento aziendale;
- indumenti professionali identificativi dell'attività svolta (es. camici, giacche da lavoro, abbigliamento tecnico specifico).

21

Spese non ammissibili

Non sono ammesse a rimborso:

- abbigliamento generico non identificabile come divisa o indumento professionale;
- dispositivi di protezione individuale (DPI) già oggetto di altre specifiche misure di finanziamento;
- costi di manutenzione o lavanderia delle divise.

Massimale e periodicità

La prestazione è riconosciuta entro il massimale indicato nell'Allegato 1 e concorre al plafond annuo complessivo dell'impresa (400 € per imprese ≤50 dipendenti / 800 € per imprese >50 dipendenti).

Documentazione richiesta

La richiesta deve essere corredata da:

- fattura intestata all'impresa;
- descrizione dettagliata degli articoli acquistati;
- prova del pagamento con modalità tracciabile.

Art. 28 – Qualifica apprendistato

La prestazione consiste nell'erogazione di un contributo riconosciuto all'impresa per il completamento positivo del percorso di apprendistato di un proprio dipendente, culminato nel conseguimento della qualifica professionale prevista.

Finalità

La prestazione è finalizzata a sostenere le imprese nell'investimento formativo realizzato durante il periodo di apprendistato e a valorizzare il completamento del percorso di qualificazione.

Beneficiari

Possono accedere alla prestazione le imprese iscritte a E.N.Bi.Form. che risultino in possesso dei requisiti di anzianità contributiva previsti dal Titolo I.

Requisiti di accesso

La prestazione è riconosciuta nel rispetto del plafond annuo complessivo previsto per le imprese e può essere cumulata con altre prestazioni aziendali fino al suo esaurimento.

Il contributo è riconosciuto esclusivamente in caso di:

- completamento del periodo di apprendistato;
- conseguimento della qualifica o certificazione finale prevista dal contratto.

22

Spese ammissibili

La prestazione è riconosciuta a titolo di contributo forfettario, indipendentemente dalle spese effettivamente sostenute dall'impresa per il percorso formativo.

Spese non ammissibili

Non sono ammesse richieste riferite a:

- apprendistati non conclusi;
- interruzioni anticipate del rapporto di lavoro;
- qualifiche non formalmente riconosciute.

Massimale e periodicità

La prestazione è riconosciuta entro il massimale indicato nell'Allegato 1 e concorre al plafond annuo complessivo dell'impresa.

Documentazione richiesta

La richiesta deve essere corredata da:

- attestazione del conseguimento della qualifica professionale;
- documentazione attestante la conclusione del contratto di apprendistato;
- dichiarazione sostitutiva relativa alla regolarità del rapporto.

ALLEGATO 1

Elenco delle prestazioni e massimali - Anno 2026

Il presente Allegato costituisce parte integrante e sostanziale del Regolamento delle prestazioni 2026.

A) Prestazioni a favore dei lavoratori

Il lavoratore avente i requisiti può richiedere **una sola prestazione per anno solare**.

Prestazione	Massimale per anno
Formazione personale (incluse rette universitarie)	€ 200,00
Sostegno alla natalità (rimborso spese documentate)	€ 200,00
Sostegno alla disabilità (rimborso spese documentate)	€ 200,00
Libri di testo scolastici e universitari	€ 200,00
Asilo nido e scuola dell'infanzia	€ 200,00
Centri estivi	€ 200,00
Attività sportive e culturali	€ 200,00
Trasporto pubblico	€ 200,00
Lenti per occhiali	€ 200,00

23

B) Prestazioni a favore delle imprese

L'impresa avente i requisiti può richiedere una o più prestazioni nel corso dell'anno, entro il plafond annuo complessivo:

Prestazione	Massimale per anno per imprese	
	fino a 50 dipendenti	con oltre 50 dipendenti
Formazione aziendale	€ 400,00	€ 800,00
Visite mediche e sorveglianza sanitaria	€ 400,00	€ 800,00
DVR, HACCP e certificazioni	€ 400,00	€ 800,00
Defibrillatori	€ 400,00	€ 800,00
Divise di lavoro	€ 400,00	€ 800,00
Qualifica apprendistato	€ 100,00	€ 100,00

I massimali indicati si intendono quali importi massimi rimborsabili per singola prestazione e comunque nei limiti del plafond annuo complessivo previsto per ciascuna categoria di beneficiari.